



COMUNE DI PAVIA
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
SERVIZIO TRIBUTI

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE
AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale.
2. L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP).
3. Tutti i servizi affidati devono essere compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal Concessionario e presentato in sede di gara.
4. Il concessionario subentra al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
6. Ai fini del presente capitolato si precisa che il Comune di Pavia appartiene alla classe terza, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - ATTIVITÀ RICHIESTE

1. La concessione comprende le seguenti operazioni ed attività, meglio dettagliate negli articoli 18,19 e 20 del presente capitolato, che sono poste a totale carico della società affidataria, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:
 - a) l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la materiale affissione dei manifesti;
 - b) l'accertamento e la riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il miglioramento del decoro e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ove i mezzi pubblicitari insistono; la riparazione e/o sostituzione di impianti degradati con pulizia periodica compresa la rimozione di scritte o imbrattamenti; interventi di lavaggio degli impianti;
 - d) la verifica periodica della stabilità degli impianti, con eliminazione, previa segnalazione immediata all'Ufficio Polizia Locale del Comune, delle situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada;
2. Il servizio di cui al comma precedente dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme riportate nel presente capitolato e delle regole e procedure previste dal Piano Generale degli Impianti di Pubbliche affissioni come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 783 del 26 luglio 1999 e in esecuzione del Regolamento comunale vigente per la disciplina e per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A tale fine si specifica che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come recepito dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni (art. 44 punto 3) la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come segue:

- a) il 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) il 68% è destinato alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) il 12% è destinato alle affissioni prive di rilevanza economica (necrologi).

ART.3 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di diciotto mesi dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018.
2. Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi tre, su espressa richiesta del Comune.
3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.
4. La concessione proseguirà fino alla naturale scadenza anche nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi della facoltà prevista dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di sostituire l'imposta comunale sulla pubblicità e/o la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con il canone.
5. Ai sensi dell'articolo 63, comma 5 l'amministrazione potrà adottare la procedura di cui alla norma in argomento per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, per un periodo di 18 mesi ed alle condizioni di cui allo stesso art 63 c. 5.
6. L'aggiudicatario ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della concessione, se richiesto, il servizio fino ad un massimo di 120 giorni e comunque per il periodo necessario alla stipula di nuova concessione.
7. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti il tributo in oggetto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato esclusivamente dall'aggio contrattuale, calcolato sulla riscossione complessiva annuale, a qualsiasi titolo conseguita, per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, e per la tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche che spetterà al Concessionario nella misura risultante dal procedimento di gara.
2. Tutte le spese di qualsivoglia natura - nessuna esclusa od eccettuata - inerenti la concessione, ivi comprese le spese di contratto, sono pertanto ad esclusivo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo, quelle per stampati, bollettari, materiali di cancelleria, personale, tasse di ogni specie nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.
3. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione pertanto il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura del%, risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

4. L'aggio è calcolato in misura unica e calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei contribuenti.
5. In caso di trasformazione dei tributi in canoni, ai sensi degli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., l'aggio sarà calcolato sull'imponibile del relativo canone.
6. Il concessionario è comunque obbligato a riconoscere al Comune un importo minimo garantito annuo unico a titolo di riscossioni, ed al netto dell'aggio, pari a €1.265.000,00. Per il periodo 1.7.2017-31.12.2017 il minimo garantito è pari a €. 515.000,00.
7. Le modalità di versamento del minimo garantito sono individuate all'articolo 5 comma 5 del presente capitolato.
8. Il valore complessivo presunto del contratto anche ai fini della determinazione del contributo da corrispondere all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (comprensivo di ripetizione ai sensi dell'art. 63 c. 5 e di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016) è pari ad €. 812.250,00 IVA esclusa.
9. In caso di variazioni tariffarie o della disciplina di uno o più tributi oggetto di affidamento, che comportino un aumento ovvero una diminuzione di gettito della singola entrata superiore al 15%, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara ed il relativo minimo garantito annuo potranno essere oggetto di revisione al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.

ART. 5 – RISCOSSIONI E VERSAMENTI

1. Con l'assunzione del servizio il Concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la risoluzione del contratto e la denuncia del fatto alla Corte dei conti. I conti giudiziali devono far riferimento agli incassi in contante e POS separatamente.
2. Il Concessionario, provvede ad incassare gli importi relativi ai servizi di cui al presente capitolato sui conti postali aperti dal Comune di Pavia e riservati ai servizi oggetto di affidamento. Il Concessionario avrà accesso telematico ai conti per la sola visualizzazione dei saldi e dei movimenti effettuati e ai fini della rendicontazione.
3. Per i pagamenti effettuati in contanti presso gli sportelli del Concessionario, questo provvede al versamento sul corrispondente conto intestato al Comune entro il 10 del mese successivo a quello di esazione; l'importo versato al Comune deve essere comprensivo dell'aggio.
4. Nell'ipotesi di ritardato versamento alla scadenza prevista, il Concessionario sarà tenuto alla corresponsione del tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni giorno di ritardo, fatte salve ulteriori sanzioni e fermo restando che nel caso in cui il ritardato versamento di tali somme si verifichi per tre volte in un anno solare, l'Ente si riserva di risolvere il contratto.
5. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, e con riferimento all'anno (o frazione di anno) di gestione precedente, qualora le riscossioni complessive, al netto dell'aggio, non siano state pari all'importo indicato all'articolo 4 comma 6 il Concessionario dovrà versare alla tesoreria comunale l'importo a concorrenza del minimo garantito.

ART. 6 – RENDICONTI E CONTI DELLA GESTIONE

1. Entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente.
2. Il rendiconto, distintamente per ciascuna entrata, deve evidenziare:
 - l'importo riscosso per ciascuna entrata in concessione riscossa. Per ciascuna di tali voci dovrà essere indicato quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all'anno in corso o derivante da recupero evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc. e la modalità di incasso (c/c postale, contante, POS ecc)
 - i compensi spettanti al concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, distintamente per ciascuna entrata
 - l'elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
 - l'elenco dei ricorsi pendenti

3. Entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto l'Ufficio Tributi del Committente, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti. Solamente a seguito del riscontro scritto da parte dell'Ufficio Tributi del Committente in ordine alla regolarità del rendiconto mensile presentato, il Concessionario potrà procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa vigente.

L'Ufficio Tributi provvederà periodicamente a comunicare l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione relative ai conti correnti dedicati postali e del Committente, che sono a totale carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere nei 30 giorni successivi alla comunicazione a versare l'importo sui rispettivi conti correnti dedicati. Tali rimborsi non sono assoggettati ad iva in quanto l'attività in oggetto riveste carattere istituzionale per l'Ente Committente. Ove il Concessionario non provveda a versare tali somme entro il termine previsto, il Committente tratterà l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione sulla prima fattura utile concernente l'aggio.

Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.

4. Il Concessionario dovrà presentare e trasmettere all'Ufficio Tributi del Committente un rendiconto annuale riepilogativo articolato per ogni tributo entro il mese di gennaio, in cui sia evidenziato l'andamento delle somme riscosse. Qualora l'importo annuale dei tributi riscossi al netto dell'aggio risulti inferiore alla quota di minimo garantito annuo offerto il Committente potrà trattenere la differenza dai compensi da liquidare a qualsiasi titolo al Concessionario, laddove il Concessionario non provveda a norma dell'art. 5 comma 5.

Il Committente potrà comunque procedere alle contestazioni della rendicontazione in qualsiasi momento, anche con riferimento a mensilità già liquidate qualora riscontri nuovi elementi dai quali emergano errori, carenze o condotte che non hanno consentito la corretta contabilizzazione delle somme riscosse.

La liquidazione del corrispettivo sarà in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Concessionario.

Il pagamento da parte del Committente, a norma di legge, sarà comunque subordinato:

- all'acquisizione del DURC del Concessionario;
- all'assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per importi superiori ad Euro 10.000,00).

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Concessionario negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.
6. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione e a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, una cauzione per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia ha durata di 3 mesi superiore a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e adempimento degli obblighi al termine della concessione.
3. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili e la consegna degli impianti per le affissioni, in piena efficienza e in buono stato di manutenzione.
4. Nel caso l'Amministrazione accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
5. Il concessionario è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune
6. La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
7. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs 385/1993.
8. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 3 e 4 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
9. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 8 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto di concessione ha inizio dal momento della stipulazione dello stesso.
2. Nei casi di urgenza previsti dalle vigenti norme, su disposizione del Dirigente di Settore competente, si può dare avvio, sussistendone i presupposti di legge, all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previa in ogni caso la costituzione della cauzione di cui all'art. 7. Competono in tal caso al Concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 9 ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'amministrazione comunale da responsabilità per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. E' fatto dunque obbligo al Concessionario di mantenere il Committente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

2. Grava altresì sul Concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'affidamento:

a.) apposita polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il servizio oggetto dell'appalto, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale unico non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose senza applicazione di franchigie o scoperti. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Pavia (Committente). La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.

b.) apposita polizza, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza dei propri prestatori di lavoro, con un massimale unico, non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, per prestatore di lavoro e dovrà prevedere anche l'estensione per danno biologico, danni non rientranti nella disciplina INAIL, malattie professionali e clausola buona fede INAIL. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Pavia (Committente).

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.

3. Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'Assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime. Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere al Concessionario.

4. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo del Concessionario. In ogni caso, anche qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno

essere integrate con un'appendice contenente una clausola di vincolo a favore del Committente ai fini del presente affidamento.

5. Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio. Resta ferma la piena responsabilità del Concessionario per eventuali maggiori danni, eccedenti le somme assicurate. Analogamente, per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento.

ART. 10 OBBLIGHI CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, procedendo alla bonifica e all'aggiornamento delle banche dati esistenti, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

2. Le banche dati aggiornate (informative, tributarie ecc...) gestite dal Concessionario per conto del Comune di Pavia nell'ambito del servizio oggetto della concessione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata dell'appalto e dopo la sua scadenza.

3. Il Concessionario è obbligato a trasmettere entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte dell'amministrazione comunale, sia su supporto cartaceo che informatico, le banche dati aggiornate. Il Concessionario dovrà inoltre fornire all'ufficio Tributi del Comune di Pavia, annualmente entro il 31 dicembre, ed alla fine della concessione, le banche dati complete, distinte e leggibili su supporto informatico della imposta comunale sulla pubblicità nel formato richiesto dall'Ente.

4. Il Concessionario, oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti nel capitolato, con la sottoscrizione del Contratto, è tenuto a:

- _ svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal Capo II° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- _ osservare ed applicare i vigenti Regolamenti Comunali relativi ai tributi oggetto di concessione;
- _ applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- _ informare costantemente il contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento del contribuente;
- _ subentrare al Committente in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- _ porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
- _ non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;

In generale il Concessionario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto del servizio affidatogli in concessione, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato e suoi allegati, con le integrazioni presentate attraverso il Progetto Tecnico facente parte dell'offerta.

5. Il Concessionario subentra al Committente in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Corti Tributarie ed alla Corte di Cassazione, da un procuratore Speciale, resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs 546/1992 e s.m.i., facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Il Concessionario subentra al Committente in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

6. Il Concessionario ha in particolare i seguenti obblighi, cui dovrà adempiere a proprie cura e spese:

- indicare un Referente del Servizio;
 - indicare un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il Referente del Servizio di cui al punto precedente; qualora il Committente per qualsiasi motivo, necessiti della presenza del Referente del servizio, il medesimo dovrà presentarsi entro 24 ore dalla chiamata, che potrà avvenire via e-mail o altro mezzo idoneo;
 - indicare un indirizzo di posta elettronica ed una PEC a cui poter inviare le comunicazioni inerenti il servizio;
 - non ricaricare nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21;
 - provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, registri, bollettari, software e tutto il materiale occorrente per il regolare funzionamento del servizio;
 - provvedere a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti, anche a mezzo di circolari e manifesti il cui testo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale;
 - provvedere alla stampa e alla postalizzazione degli avvisi di scadenza ordinari, completi di bollettini di CCP precompilati dell'importo da versare. L'invio dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza che, per il primo anno della concessione, verrà comunicata dal Committente. Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune di Pavia, con l'esclusione delle eventuali spese di spedizione, notifica e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti;
 - applicare le norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nei Regolamenti Comunali, nelle Istruzioni e Circolari Ministeriali. In caso di interpretazione controversa di una norma o di una circolare ministeriale, il Concessionario è obbligato a consultare l'Amministrazione Comunale prima di dar seguito alla sua applicazione;
 - applicare le riduzioni e le esenzioni al pagamento di imposta e diritto nei casi tassativamente stabiliti dal D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. e dai Regolamenti Comunali;
 - mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie e informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio di che trattasi;
 - consentire al Committente in ogni momento l'accesso gratuito alle banche dati relative ai tributi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
 - a semplice richiesta del Committente, formalizzata attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, produrre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 28;
 - Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti dei terzi e del Committente per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
7. Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni eventualmente arrecati in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato: si impegna pertanto a disporre ed esigere, con obbligo di controllo, che tutti i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all'occorrenza di dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario ha l'obbligo inoltre di informare i lavoratori addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la Committenza.

8. Il Concessionario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsivoglia natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

9. Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

10. Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Committente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Art. 11 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a:

1. mettere a disposizione del Concessionario le banche dati in suo possesso per la gestione delle singole entrate e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario o anche solo utile per l'espletamento del servizio;
2. mettere a disposizione del Concessionario dei conti correnti postali intestati al Committente e dedicati agli introiti previsti dal presente capitolato;
3. consentire al Concessionario l'accesso telematico, per la sola visualizzazione, ai conti correnti postali intestati al Committente sui quali verrà effettuato il versamento dei tributi previsti dal presente capitolato;
4. mettere a disposizione del Concessionario gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data dell'avvio della Concessione, nello stato in cui si trovano;
5. rendere noto ai cittadini o utenti le generalità e l'ubicazione dell'ufficio del Concessionario del servizio.

ART 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il concessionario provvederà a nominare un funzionario responsabile del tributo a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa, come previsto dalla normativa vigente.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune tempestivamente e comunque entro 10 giorni dall'avvio del servizio e comunque entro 10 giorni dalla nomina, in caso intervengano variazioni successive.

ART 13 COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze per tutte le entrate oggetto del presente capitolato
2. Il Servizio Tributi del Comune svolge funzioni di indirizzo e vigilanza e sovrintende alla gestione del concessionario
3. Il Comune può in qualunque momento eseguire verifiche e controlli

ART. 14 UFFICIO LOCALE E DOMICILIO

1. Il Concessionario, a partire dalla data di avvio del servizio, deve, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 28, allestire e mantenere, a proprie cure e spese, sul territorio comunale, un idoneo ufficio locale, adeguatamente arredato ed attrezzato per lo svolgimento del servizio. Sulla porta di ingresso dell'ufficio ed all'esterno dell'edificio in cui vi è l'ufficio, dovrà essere affissa sempre a cura e spese del Concessionario una targa sulla quale viene indicato il servizio prestato e gli orari di apertura al pubblico.
2. In detto locale il Concessionario dovrà esporre le tariffe ed i regolamenti adottati dal Committente dei tributi oggetto di concessione e deve eleggere il proprio domicilio per l'attività oggetto del presente capitolato.
3. L'apertura al pubblico dell'ufficio locale deve essere garantita: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30. L'orario di apertura al pubblico può essere modificato solo con un documento formale del Committente.
4. Presso tale ufficio locale i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato, ivi compresi i versamenti attraverso sistemi di pagamento effettuati secondo le migliori tecnologie, oltre a quelle rese obbligatorie dalla normativa (ad esempio il Pago PA), privilegiando tutte le modalità utili per ridurre l'utilizzo del denaro contante, che dovrà comunque sempre essere accettato, nel rispetto dei limiti della vigente normativa nazionale.

ART. 15 ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE – C.D. CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale già occupato nei servizi oggetto della Concessione, il concessionario si impegna nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione del servizio al prioritario assorbimento dei dipendenti del precedente gestore. A tal proposito si segnala che il personale attualmente in servizio è pari a n. 2 unità, come indicato nel documento "Dati tecnici sulla gestione", allegato al disciplinare gara.

ART 16 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune medesimo. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

ART. 17 SICUREZZA

1. Il Concessionario, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio affidato in concessione, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..Il Concessionario ha l'obbligo di formare ed informare i propri addetti al servizio riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono giudicati pari a zero, pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

ART. 18 IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:
 - acquisizione iniziale della banca dati dei contribuenti ed acquisizione periodica delle banche dati tributarie e autorizzatorie anche cartacee (lavorazione delle dichiarazioni, autorizzazioni per impianti pubblicitari, e altre autorizzazioni e concessioni rilasciate dagli uffici competenti);
 - servizio di sportello per informazioni e assistenza ai contribuenti, da svolgersi presso l'Ufficio preposto, come previsto all'articolo 14;
 - accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, inteso sia come controllo formale e sostanziale delle denunce e dei relativi versamenti, che come rilevazione sul territorio comunale delle pubblicità di natura temporanea e permanente e conseguente azione di recupero dell'evasione.
 - gestione della riscossione ordinaria dell'imposta e del diritto derivante da pagamenti in autoliquidazione eseguiti dai contribuenti ovvero da azione di accertamento del concessionario;
 - riscossione coattiva, da eseguirsi con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973, in quanto compatibili ovvero con strumenti alternativi consentiti dalle disposizioni in vigore. A tal fine il concessionario curerà l'intera procedura coattiva, secondo le prescrizioni contenute nello specifico capitolato tecnico di esecuzione;
 - gestione del contenzioso, amministrativo e tributario, comunque connesso alle suddette attività di accertamento e riscossione, redigendo gli atti giudiziali e curando i relativi adempimenti procedurali. Il concessionario assume l'obbligo, con tutti gli oneri economici a proprio esclusivo carico, di provvedere alla nomina di eventuali legali per seguire direttamente l'evoluzione delle controversie che insorgeranno in conseguenza del servizio prestato. Il concessionario dovrà predisporre con la massima diligenza e professionalità tutti gli atti necessari per la tutela giudiziaria degli interessi del Comune con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari derivanti dalla concessione;
 - gestione dei rimborsi connessi all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta/diritto, su istanza dei contribuenti ovvero d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 19 TOSAP: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

- acquisizione iniziale della banca dati dei contribuenti ed acquisizione periodica delle banche dati tributarie e autorizzatorie anche cartacee;
- servizio di sportello per informazioni e assistenza ai contribuenti, da svolgersi presso l'ufficio preposto, come previsto all'articolo 14.
- accertamento delle entrate oggetto di concessione, inteso sia come controllo formale e sostanziale delle denunce di pagamento e dei relativi versamenti, che come rilevazione sul territorio comunale delle occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico e conseguente azione di recupero dell'evasione.
- gestione della riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche derivante da pagamenti in autoliquidazione eseguiti dai contribuenti ovvero da azione di accertamento del concessionario;
- riscossione della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di fiere e mercati settimanali da eseguirsi mediante controllo diretto degli operatori;
- riscossione coattiva, da eseguirsi con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ovvero con strumenti alternativi consentiti dalle disposizioni in vigore. A tal fine il Concessionario curerà l'intera procedura coattiva, dal pignoramento all'eventuale vendita e gestione dell'asta pubblica. Le spese e i diritti per l'emissione delle ingiunzioni e per le procedure esecutive, anticipate dal Concessionario, saranno imputate al contribuente o all'Ente creditore secondo le modalità di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/1999, così come modificato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n. 262/2006, convertito in Legge n. 286/2006.
- gestione del contenzioso, amministrativo e tributario, comunque connesso alle suddette attività di accertamento e riscossione, redigendo gli atti giudiziari e curando i relativi adempimenti procedurali. Il Concessionario assume l'obbligo, con tutti gli oneri economici a proprio esclusivo carico, di provvedere alla nomina di eventuali legali per seguire direttamente l'evoluzione delle controversie che insorgeranno in conseguenza del servizio prestato. Il concessionario dovrà predisporre con la massima diligenza e professionalità tutti gli atti necessari per la tutela giudiziaria degli interessi del Comune con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari derivanti dal presente appalto;
- gestione dei rimborsi connessi all'attività di accertamento e riscossione della tassa, su istanza dei contribuenti ovvero d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART 20 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto:

- a) delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future;
- b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

3. Il concessionario, anche per mezzo del funzionario responsabile, dovrà:

- tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
- segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;

- trasmettere al Comune periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alle azioni intraprese ed ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alle proposte ritenute idonee per il miglioramento funzionale del servizio;
 - trasmettere preventivamente al Comune l'elenco dei contribuenti che saranno oggetto di accertamento.
4. Ai contribuenti soggetti ad imposizione annuale il concessionario è tenuto ad inviare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, apposito preavviso di pagamento con l'indicazione del relativo importo.
5. Il concessionario è tenuto ad impiantare con modalità informatiche e tenere costantemente aggiornata la banca dati relativa ai tributi, completa di tutte le informazioni relative al contribuente, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc., al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc.
6. Il concessionario si impegna inoltre ad assicurare, a mezzo di proprio personale, costanti controlli del territorio tendenti a rilevare tutte le occupazioni esistenti, notificando i relativi avvisi per il recupero di tutte le somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti causati da negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge.
7. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso.

ART 21 IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario per tutta la durata delle concessione assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...). e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
 - a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
 - b) dimensioni;
 - c) stato di conservazione;
 - d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
4. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
 - a) alla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti necessaria a garantirne la funzionalità;
 - b) alla sostituzione delle tabelle ed impianti ritenuti fatiscenti ad insindacabile giudizio del Comune.
5. Il concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.

6. Il concessionario dovrà informare annualmente il Comune con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.
7. Il Comune potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio disporre variazioni al Piano generale degli Impianti.

ART 22 RICHIESTE DI AFFISSIONE

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del d.Lgs. n. 507/1993, nonché del richiamato regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del d.Lgs. n. 507/1993, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previa autorizzazione del concessionario medesimo e pagamento dei diritti.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante da data di inizio e quella dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il concessionario non può:
 - a) prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa;
 - b) concedere riduzioni o esenzioni dal diritto non contemplate dal d.Lgs. n. 507/1993.

ART 23 AFFISSIONI D'URGENZA

1. Le affissioni d'urgenza di cui all'articolo 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993 devono essere prestate su espressa richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.
2. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

ART 24 AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Il concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del d.Lgs. n. 507/1993, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.
2. A tal fine potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.

ART 25 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso, nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente ed esclusivamente alle seguenti attività: a) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione; b) Stampa e spedizione preavvisi di scadenza, avvisi di pagamento; c) servizio di affissione materiale dei manifesti. L'intenzione di voler ricorrere al sub-appalto deve essere dichiarata in sede di gara.

Art.26 PENALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. In caso di infrazione degli obblighi contrattualmente assunti, concernenti la corretta applicazione del presente capitolato e delle obbligazioni assunte attraverso l'offerta, accertata e contestata da parte del Committente al Concessionario attraverso l'invio di una e-mail (o altro mezzo idoneo), a cui non verrà posto rimedio entro 48 ore dalla contestazione, si procederà attraverso l'applicazione di una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni infrazione. Nel caso del perdurare o del reiterarsi dell'infrazione degli obblighi contrattualmente assunti (la stessa infrazione contestata per la seconda volta nel corso dello stesso anno) a cui non verrà posto rimedio dal Concessionario entro 48 ore dalla contestazione, la penalità aumenterà ad Euro 300,00.
2. Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una "sistematicità delle inadempienze" degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una "sistematicità delle inadempienze") l'Amministrazione Comunale considererà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 28, e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle Finanze ai fini dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del DM 11.9.2000, n. 289 e s.m.i.
3. In caso di segnalazione di una situazione di pericolo, es. impianto che cade, il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta. Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di € 500,00.
4. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Dirigente competente in materia di tributi o suo delegato nella misura variabile da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale.
5. Il Committente comunicherà al Concessionario gli importi delle penalità che verranno trattenute sul corrispettivo dovuto per il servizio reso. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale (inteso come minimo garantito). Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore a tale percentuale, il Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa del concessionario, ai sensi del successivo articolo 28.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. In caso contrario l'importo delle penali verrà trattenuto sul corrispettivo mensile dovuto, per le "inadempienze" verificatesi nel mese cui il corrispettivo si riferisce e ove occorra mediante escussione della cauzione definitiva.
7. L'intenzione di applicare le penali e l'importo delle medesime verranno comunicate da parte del Committente al Concessionario attraverso PEC. Il Concessionario dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla data di ricevimento della PEC.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta da parte del Concessionario la mancanza accusatagli e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

8. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, deciderà insindacabilmente il Committente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri (ad es. per l'esecuzione in danno) sostenuti dal Committente a causa dei ritardi o degli inadempimenti del Concessionario.

ART. 27 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Committente, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 19, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito.
3. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di cinque giorni lavorativi, il Committente riterrà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 28.

Art. 28 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi dell'art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Committente, nei seguenti casi:
 - in caso di cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000 e s.m.i.) del Concessionario;
 - mancata ottemperanza da parte del Concessionario all'obbligo di allestire un ufficio in Pavia, così come disposto dal precedente articolo 14;
 - mancato avvio del servizio nei termini indicati al precedente articolo 8;
 - nel caso di mancato versamento del minimo garantito annuo netto offerto dal Concessionario in sede di gara, il cui importo è indicato al precedente articolo 4;
 - qualora non vengano rispettate le modalità di riscossione, come indicate al precedente articolo 5;
 - subappalto o cessione del contratto in violazione del disposto di cui all'art. 25
 - inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale impiegato nel servizio previste dal precedente articolo 16;
 - qualora il Concessionario ricarichi nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, come previsto dal precedente articolo 10;
 - qualora il Concessionario ometta di stipulare o integrare annualmente le polizze assicurative a garanzia della responsabilità civile di cui al precedente articolo 9;
 - nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una "sistematicità delle inadempienze" degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) nel corso dello stesso anno costituiscono una "sistematicità delle inadempienze") il Committente ai sensi del precedente articolo 26;

- qualora gli inadempimenti contestati al Concessionario siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale (inteso come minimo garantito), ai sensi del precedente articolo 26;
 - qualora l'arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario di cui al precedente articolo 27 dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di cinque giorni lavorativi;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dal Concessionario per approvvigionamenti od altro relativi al servizio, come previsto dal precedente articolo 6;
 - qualora il Concessionario non reintegri la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 7 in caso di incameramento parziale o totale della medesima.
2. La risoluzione verrà comunicata dal Committente tramite PEC entro 30 gg dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Committente che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
 3. In caso di risoluzione la cauzione definitiva, di cui al successivo articolo 29, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 29 DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti dal Concessionario in sede di offerta, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 28, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il Committente, oltre ad applicare le penali previste dal precedente articolo 26, intimerà per iscritto al Concessionario di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
2. Il Committente si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora il Concessionario non si adoperi a svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.
3. In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 30 ALTRE IPOTESI DI INADEMPIMENTO

1. Resta salva la facoltà del Committente di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

ART. 31 RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato attraverso PEC, senza corresponsione al Concessionario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte sino al momento del recesso, alle condizioni del presente capitolato.
2. Il Committente può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
3. Opera il diritto di recesso da parte del Committente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, in caso di attivazione, successivamente alla data di avvio del servizio, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.
4. Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.
5. Il Committente procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso. E il minimo garantito annuo dovrà essere corrisposto dal Concessionario proporzionalmente fino al momento del recesso.

ART 32 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALTRI MOTIVI DI CESSAZIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo della Concessione.
2. Eventuali somme riscosse dall'Ente successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo della Concessione, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di vigenza della Concessione sono integralmente di spettanza del Committente e non verrà pagato al Concessionario alcun aggio.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo del contratto, il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione, senza onere e/o costo alcuno, tutte le banche dati e/o archivi informatici aggiornati acquisiti e/o detenuti in conseguenza del contratto e tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il perseguimento degli stessi con descrizione del tracciato record. Il Concessionario si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione ogni dato, notizia e/o documento, anche in formato cartaceo, ricevuto in esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che non sia tenuta a custodire presso i propri uffici per espressa previsione di legge.

Art. 33 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

1. Qualora, a seguito dell'avvio del Concessione, se ne ravvisi la necessità, per eventuale esclusione del Concessionario determinata da risoluzione anticipata del contratto o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di gara.

Art. 34 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. Il Committente provvederà ad interpellare gli operatori economici in graduatoria, a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta dopo l'aggiudicatario; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni proposte dal medesimo in sede di presentazione di offerta.

ART. 35 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 36 FORO COMPETENTE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Pavia.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

ART.37 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'oneri, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

2. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti

ART. 38 TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pavia (Committente).

ART. 39 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è la dott. Agazzi Giovanna funzionario responsabile del servizio tributi del Comune di Pavia.